

Cig



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali  
Divisione VI**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [DGTTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it](mailto:DGTTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **6 LUGLIO 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della Società **FRC GROUP Srl**, per procedere all'espletamento della fase amministrativa di esame congiunto propedeutica alla procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/91 e ss.mm.ii..

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ FRC GROUP SRL: Fabio Bianchi e Isa Condotta giusta delega agli atti;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Alessio Di Labio nonché il territoriale di Milano, Massimo Cuomo e la RSU Lorenzo Masili;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: E.M. Vanelli;
- per la UILTuCS Naz.le: Paolo Proietti.

**PREMESSO CHE**

- la Società FRC GROUP Srl (d'ora in poi Società) - inquadrata ai fini Inps nel settore della grande distribuzione e del commercio al dettaglio nei Punti vendita specializzati in elettronica, telefonia, informatica e tecnologia ed ha attualmente un organico complessivo pari a 203 unità lavorative dislocate su tutto il territorio nazionale;
- ha, con verbale ministeriale del 12 luglio 2013, fruito di un periodo di C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale per 24 mesi e per un numero massimo di 285 lavoratori a far data dal 15.07.2013;
- ha fruito di un trattamento di C.I.G.S. per cessazione di attività, per la sola sede di Torino, per 12 mesi, per n. 42 unità lavorative a far data dal 1.07.2014;
- con fax del 23 aprile 2015 la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di attività per n. 4 punti vendita;
- con fax dell'8 giugno 2015 l'azienda ha comunicato all'intestato Ministero la conclusione negativa della fase sindacale chiedendo al contempo una convocazione per l'espletamento della fase amministrativa;
- pertanto, con note successive dell'11/06/2015 (prot. 0011363) e del 12/6/2015 (prot. n. 0011462) lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della avviata procedura. La Società, in particolare, ha rappresentato l'esigenza di procedere alla

riduzione di attività di n. 4 Punti vendita e precisamente: Milano, Verona, Genova e Napoli per un totale di 95 esuberanti da gestire per il tramite di un intervento di riorganizzazione interna e di razionalizzazione delle funzioni non più procrastinabile, indispensabile per realizzare migliori livelli di produttività e redditività che consentano di fronteggiare la concorrenza e garantire una posizione competitiva della Società sul mercato.

- Dopo ampio ed approfondito confronto le Parti hanno concordato di richiedere il trattamento di CIGS per crisi aziendale per la durata di 12 mesi per le sedi di Genova e Napoli e di fare ricorso ad un contratto di solidarietà difensivo ai sensi dell'art. 1 Legge 863/1984, del D.M. 46448 del 10 luglio 2009 per le sedi di Milano e Verona come di seguito meglio dettagliato.

#### VISTA

La dichiarazione della Società di possedere i requisiti di cui al D.M. 31826 del 18 dicembre 2002, così come modificato dal D.M. 35302 del 15 Dicembre 2004, e di non avere allo stato motivi ostativi nello stesso D.M. elencati.

#### CONSIDERATO

Che il precitato D.M. ribadisce come, in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione e/o il riassorbimento dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

#### TANTO PREMesso VISTO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

#### A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE EX ART. 1 LEGGE 223/91 SS.MM.II.

L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'occupazione - (Div. IV), istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso ad un periodo di trattamento di **CIGS per crisi aziendale per un numero massimo di 107 lavoratori (dei quali n.59 Uomini e n. 48 Donne)** ripartiti per le sedi come di seguito specificato, **per un periodo di 12 mesi a far data dal 15/07/2015:**

• Regione Campania

- **sede di Napoli – n. 30 unità lavorative** saranno poste in CIGS a rotazione su di una platea complessiva di **n. 61** lavoratori in considerazione della fungibilità delle figure professionali e compatibilmente alle esigenze tecnico produttive aziendali;

• Regione Liguria:

- **Sede di Genova: n. 30 unità lavorative** saranno poste in CIGS a rotazione su di una platea complessiva di **n. 46** lavoratori in considerazione della fungibilità delle figure professionali e compatibilmente alle esigenze tecnico produttive aziendali;

La Società anticiperà ai lavoratori in Cassa il pagamento delle spettanze alle normali scadenze di paga.

#### 1. Come piano di gestione degli esuberanti, l'azienda si impegna a:

- Compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società si impegna al riassorbimento di almeno 25 unità lavorative o la ricollocazione attraverso lo strumento della mobilità interna previa riqualificazione attraverso idonei strumenti formativi;

- La società si impegna ad attivare un percorso di outplacement;
- E' prevedibile il raggiungimento dei requisiti di pensionamento per un numero probabile di 4/5 dipendenti;

## **B. LICENZIAMENTO COLLETTIVO:**

Le Parti concordano che la Società potrà procedere al licenziamento dei lavoratori in Cassa e in C.D.S. a partire dalla data del presente verbale e durante tutto il periodo di fruizione della C.I.G.S. in deroga all'art. 8, comma 4, legge 236/93, **licenziamento che avverrà sulla base del criterio inderogabile della non opposizione allo stesso.**

## **C. CONTRATTO DI SOLIDARIETA':**

Le Parti concordano che per le sedi di Verona e Milano si stipuli un Contratto di solidarietà di tipo difensivo, Legge 863/84, successivo D.M. 46448 del 10/07/2009, D.M. 85145 del 10/10/2014 e ss.mm.ii. per n. **66** dipendenti dislocati nelle sottoindicate sedi operative:

### **1. Regione Veneto:**

**sede di Verona** : 25 unità lavorative.

### **2. Regione Lombardia:**

**sede di Milano**: n. 41 unità lavorative.

- L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro sarà effettuata, su base mensile, e la programmazione delle sospensioni verrà concordata con le OO.SS. ed alla RSA/RSU.

- **Deroghe all'orario concordato**

- E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di applicare una minore riduzione di orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

- **Istituti legali e contrattuali**

- L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il TFR, per il quale valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge n. 297/1982 ed al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e le disposizioni successive ed integrative.

Anche per i lavoratori in C.d.s. la Società anticiperà agli stessi il pagamento delle spettanze alle normali scadenze di paga.

Il Ministero prende atto che le Parti concordano che, per tutto ciò che non contrasta col presente verbale e con le disposizioni normative vigenti, si faccia riferimento ad apposito accordo sindacale da redigersi a latere.

**a)** Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cassa attraverso incontri su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale secondo il principio della equa distribuzione dello stesso tra tutte le figure professionali fungibili e sulla base delle esigenze tecnico produttive aziendali.

**b)** Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

**c)** La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla

istanza di concessione, da presentare agli Uffici della D.G. degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione – Divisione IV, nonché alla sede I.N.P.S. competente e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Si sottolinea altresì l'obbligo per la Società di presentare, nel più breve tempo possibile il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure eventuali di politica attiva.

d) Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

In esito all'odierna riunione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara espletata e conclusa positivamente la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii., conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/2000 propedeutica sia alla richiesta di C.I.G.S. per Crisi Aziendale di cui all'art. 1 della Legge 223/91 e ss.mm.ii., così come dettagliata dal D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826, successivamente modificato dal D.M. 35302 del 15 dicembre 2004, sia del Contratto di Solidarietà di cui alla Legge 863/84, così come esplicitato dal D.M. 46448 del 10/07/2009, dal D.M. 85145 del 10/10/2014 e ss.mm.ii..


Letto confermato e sottoscritto

~~Società~~ FRC GROUP Srl



Paolo Cendamo

OO/SS.



Paolo Pirelli

IL MINISTERO DEL LAVORO

Di Paolo

